

In relazione all'interrogazione a risposta scritta n. **682/2023** del Consigliere Mangialardi, avente ad oggetto "**Finalità legge regionale 25/17**", e relativa ai quesiti sotto precisati, si rappresenta quanto segue.

Il Consigliere Maurizio Mangialardi interroga il presidente della Giunta Regionale per sapere:

- 1) se la finalità della Legge 25/2017 è quella di dare la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici gravemente danneggiati dal sisma (con Livello Operativo L4) anche se censiti con le categorie A1, A2 e B che sono quelli di particolare pregio architettonico, ferma restando la possibilità di effettuare interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici classificati "C" (di nessun pregio) a prescindere dal livello operativo.
- 2) se le norme della Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 25 prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e dei piani territoriali di coordinamento, approvati sia prima che dopo l'entrata in vigore della medesima legge.

Con riferimento al quesito n. 1, si rappresenta che lo scopo della Legge Regionale 2 agosto 2017, n.25 recante "*Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016*" è, come si legge dal documento di accompagnamento al testo della Proposta di Legge "*quello di apportare le necessarie semplificazioni alla normativa regionale affinché la ricostruzione post-terremoto possa iniziare e proseguire nel modo più celere possibile, senza perdere di qualità*".

Con questa legge sono state pertanto introdotte norme finalizzate a semplificare tali processi di ricostruzione, limitandosi a integrare le disposizioni vigenti richiamate, **senza introdurre ulteriori limitazioni o obblighi**.

In particolare, la legge regionale n. 25/'17, volta a disciplinare l'attività di ricostruzione post sisma nella Regione Marche, detta anche, all'articolo 4, particolari condizioni per la ricostruzione in territorio agricolo. In particolare il comma 3-bis stabilisce che:

"3 bis. *Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990 o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), compresi nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 1, distrutti o gravemente danneggiati con "Livello Operativo L4" come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi:*

- a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
- b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge;
- c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. (omissis)."

Sulla base di quanto previsto dal citato art. 4, come modificato dall'art.2 c. 1 della L.R. 25/19, in relazione alla **prima questione** sollevata dall'interrogante, può affermarsi che la L.R. 25/'17 autorizza la demolizione e ricostruzione di edifici distrutti o gravemente danneggiati, caratterizzati dal livello operativo 4 (come determinato dalle Ordinanze del Commissario straordinario), anche se riferiti agli immobili inseriti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 13/1990, o individuati i sensi dell'art. 38 del PPAR, **senza disciplinare ulteriori categorie rispetto a quanto già regolamentato**.

Pertanto per gli immobili classificati dai Comuni in categoria "C", rimangono applicabili tutte le tipologie di intervento previste dalla normativa ordinaria a prescindere dal livello operativo.

La legge regionale di cui trattasi pertanto non introduce a livello regionale alcuna ulteriore distinzione di categoria, ma si limita a richiamare l'ambito di applicazione della normativa regionale vigente.

Restano esclusi da questa possibilità unicamente:

- a) gli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- b) gli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
- c) agli altri edifici di particolare valore storico architettonico per cui il Comune ritenga necessario procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale.

Con riferimento alla seconda questione affrontata dall'interrogante, è sufficiente richiamare il comma 2 bis dell'art. 1 della L.R. 25/'17, introdotto dall'art. 1 c. 1 della L.R. 25/'19 che recita testualmente:

"2 bis. Le norme di questa legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi".

Conseguentemente, alla domanda se le norme della L.R. 25/'17 prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, può risponderci senz'altro affermativamente.

Va infine osservato che la legge regionale in oggetto, che si applica esclusivamente nel territorio dei Comuni della Regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, non dispone esplicitamente la propria prevalenza sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento, dal momento che gli stessi determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge Regionale n.34/'92.

Tuttavia ai sensi del comma 3 dell'art.2 la legge prevede che le varianti ai piani regolatori necessarie per l'attuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 possano derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), secondo quanto disposto nel comma in oggetto.

Sono comunque fatte salve le sole eventuali norme statali più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l'ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti